



REGIONE PUGLIA

1.
e. ur

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 271/A V Legislatura

DISEGNO DI LEGGE
N. 12 DEL 06/03/1995

"Trasferimento alle U.S.S.LL. della competenza in ordine ai pagamenti
nei confronti delle istituzioni private convenzionate con la Regione
Puglia a norma degli artt.26 e 44 della legge 23 dicembre 1978,n.833"



REGIONE PUGLIA

Relazione al disegno di legge

"Trasferimento alle UU.SS.LL. della competenza in ordine ai pagamenti nei confronti delle istituzioni private convenzionate con la Regione Puglia a norma degli artt.26 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n.833"

L'insieme dei principi e delle norme nazionali e regionali per il riordino del Servizio sanitario regionale, in vigore dal 1° gennaio 1995, impongono il contestuale trasferimento alle UU.SS.LL. delle competenze residue regionali nel pagamento delle competenze alle case di cura private e centri di riabilitazione convenzionati, superando, una buona volta, e definitivamente, la grave anomalia della scissione tra organo di impegno di spesa e organo di pagamento.

Tanto, nella convinzione di non dover, ulteriormente, rinviare nel tempo disposizioni normative correlate anche con la strategia del finanziamento della spesa sanitaria.

Infatti, determinante vincolo al trasferimento della competenza, oggetto del presente disegno di legge, riviene, anche, e soprattutto, dalla necessità di mettere in condizione le UU.SS.LL., nell'ambito della propria e globale funzione di responsabilità gestionale, anche a poter intervenire all'interno di un quadro di compatibilità delle risorse finanziarie e di una gestione ordinata delle stesse, nel momento in cui provvederanno direttamente anche al pagamento di prestazioni effettuate presso le strutture private convenzionate.

Tale competenza è attribuita alle UU.SS.LL., ove è ubicata la sede della istituzione convenzionata, a decorrere con il 1° gennaio 1995, in coincidenza dell'entrata in vigore del D.L. 23/12/1994, n.722.

./..



REGIONE PUGLIA

Per la complessità della materia, di cui al noto D.L., nonchè per le particolari esigenze organizzative necessarie, che allo stato non è possibile definire in ambito regionale; al fine di consentire l'avvio della riforma del sistema di finanziamento delle attività assistenzialé; nelle more di definizione delle tariffe di cui al D.M. 14/12/1994, si è ritenuto opportuno, comunque, prevedere una fase transitoria limitata all'anno 1995.

Limitatamente, quindi, al 1995 il pagamento delle prestazioni erogate dalle istituzioni private convenzionate con la Regione Puglia ai sensi degli artt.26 e 44 della legge 833/88, verrà effettuato con acconti mensili e conguagli trimestrali, così come previsto dall'art.1.

L'art.2 prevede, inoltre, che alla erogazione degli acconti, sino al 30/6/95, provvederà la Regione, mentre dall'1/7/1995 tale erogazione, nonchè i conguagli dell'intero anno, verranno erogati dalla U.S.L. di competenza.

Altresì, l'art.2 prevede, a cura dell'Assessorato alla Sanità, una possibile compensazione tra U.S.L. nonchè l'integrazione delle quote finanziarie spettanti alle U.S.S.LL. per prestazioni erogate da case di cura private convenzionate e favore di assistiti di altre regioni.

L'art.3 riguarda specificatamente, invece, i centri di riabilitazione privati convenzionati, regola puntualmente l'erogazione degli acconti dei conguagli, fissa i criteri per la compensazione tra U.S.S.LL., individua l'Ente a cui fa carico l'onere delle prestazioni sia in favore dei cittadini pugliesi da parte di Centri di riabilitazione extra-regionali, sia in favore di cittadini provenienti da altre regioni.

Infine l'art.4 prevede norme di contabilità.



REGIONE PUGLIA

4.

ART.1

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995, la competenza per il pagamento delle prestazioni erogate dalle istituzioni private convenzionate con la Regione Puglia a norma degli artt.26 e44 della legge 23 dicembre 1978, n.833, è attribuita alle Unità Sanitarie Locali nel cui territorio è ubicata la sede della istituzione convenzionata.
2. Limitatamente all'esercizio 1995, il pagamento delle prestazioni erogate dalle istituzioni di cui al comma precedente sarà effettuato:
 - a) mediante acconti mensili pari all'80% della media mensile delle contabilità presentate nell'anno 1994;
 - b) con conguagli sulla contabilità trimestrale, in conformità alla normativa vigente.



REGIONE PUGLIA

ART. 2

1. La Regione, in nome e per conto delle Unità Sanitarie Locali di cui al primo comma del precedente articolo, provvede alla erogazione degli acconti dovuti alle case di cura private fino al 30 giugno 1995, mentre dal 1° luglio 1995 le predette Unità Sanitarie Locali provvedono sia all'accontazione mensile che ai conguagli spettanti dal 1° gennaio 1995, secondo la normativa vigente per le prestazioni ospedaliere.
2. La compensazione tra le unità sanitarie locali della Regione per le prestazioni rese dalle case di cura private a partire dal 1° gennaio 1995, sarà effettuata dall'Assessorato regionale alla Sanità sulla base della rendicontazione trasmessa dalle unità sanitarie locali territorialmente competenti per ciascuna istituzione privata convenzionata, mediante imputazione delle relative somme a carico della unità sanitaria locale di residenza dell'assistito.
3. L'Assessorato regionale alla Sanità provvederà, altresì, alla integrazione delle quote finanziarie spettanti alle unità sanitarie locali, di cui al primo comma dell'art.1 della presente legge, per le prestazioni erogate dalle case di cura private convenzionate in favore di assistiti provenienti da altre regioni, sulla base di specifica rendicontazione decorrente dal 1° gennaio 1995.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



REGIONE PUGLIA

ART. 3

1. La Regione, in nome e per conto delle unità sanitarie locali territorialmente competenti per i centri di riabilitazione privati convenzionati, provvede alla erogazione sia degli acconti che dei conguagli per il primo e il secondo trimestre 1995, a norma del precedente art.1, secondo comma.
2. Dal 1° luglio 1995 le competenti unità sanitarie locali, provvedono sia all'accontazione mensile che ai conguagli relativi al terzo e quarto trimestre.
3. La compensazione tra le unità sanitarie locali della Regione per le prestazioni rese dal 1° gennaio 1995 dai centri di riabilitazione privati convenzionati con la stessa Regione, sarà effettuata dall'Assessorato regionale alla Sanità mediante imputazione delle relative somme a carico della unità sanitaria locale di residenza dell'assistito, con i seguenti criteri:
 - a) per le prestazioni maturate nel primo semestre 1995 con rilevazione diretta da parte del predetto Assessorato sulle contabilità afferenti lo stesso periodo;
 - b) per le prestazioni relative al secondo semestre 1995 sulla base delle rilevazioni effettuate dalle unità sanitarie locali competenti territorialmente per ciascun centro di riabilitazione, trasmesse all'Assessorato regionale alla Sanità e alla unità sanitaria locale di residenza dell'assistito.
4. Le prestazioni erogate dal 1° gennaio 1995 in favore di cittadini pugliesi da centri di riabilitazione extra-regionali, convenzionati con il servizio sanitario nazionale ex art.26 della legge 23 dicembre 1978 n.833, sono a carico della unità sanitaria locale di residenza dell'assistito. Il relativo

[Handwritten signature]

./.



REGIONE PUGLIA

- 2 -

pagamento è effettuato dalla unità sanitaria locale direttamente al centro erogatore secondo la normativa vigente.

5. Le prestazioni erogate da centri di riabilitazione privati convenzionati con la Regione Puglia in favore di cittadini provenienti da altre regioni, continuano ad essere pagate direttamente dalla unità sanitaria locale di residenza dell'assistito.
6. Le convenzioni in vigore tra i centri di riabilitazione privati pugliesi e la Regione Puglia, con le relative capacità rivedute per le specifiche tipologie di prestazioni, sono prorogate fino alla instaurazione dei nuovi rapporti fondati sull'accREDITAMENTO.

Am
P
A

July



REGIONE PUGLIA

ART. 4

Le quote finanziarie assegnate ed erogate alle unità sanitarie locali per il pagamento delle istituzioni private convenzionate con la Regione Puglia, a norma degli artt. 26 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n.833, non possono essere utilizzate dalle stesse per finalità diverse da quelle di destinazione.

guy
P
g

guy

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla M Commissione

Consiliare il 6-3-95